

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 48/22/2012**

**FATTO**

La signora Lu.Sp., in qualità di erede del defunto marito Gi.Ba., impugnava il provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi relativi agli anni 1994 e 1995.

All'atto della morte dei signor Ba., in assenza di disposizioni di ultime volontà, l'appellante ed i figli, provvedevano ad accettare l'eredità con beneficio di inventario, dichiarando che nell'asse ereditario non facevano parte né beni immobili né beni mobili registrati. Disposto l'inventario, risultava che tra le attività del defunto vi era un conto corrente aperto presso la Deutsche Bank Spa con un saldo attivo alla data della morte di € 4.066,66, mentre era stato acceso un finanziamento personale con un saldo passivo restante di € 1.573,32. Nel giudizio di primo grado è emerso che gli eredi dei signor Ba. non erano a conoscenza della sottoscrizione da parte del loro congiunto dell'adesione alla definizione dei carichi di ruolo pregressi che, ai sensi dell'art. 12 L. 289/2002, permetteva il pagamento del 25% degli importi dovuti.

Tale circostanza non ha permesso agli eredi di provvedere al pagamento dell'importo di € 280,29 a saldo entro il 16.04.2001, data successiva alla morte dei signor Ba..

Da qui l'emissione dell'atto di diniego impugnato in primo grado.

Si evidenzia che la seconda rata pari ad € 280,00, oltre ai relativi interessi dal 17.04.2004 al saldo, è stata regolarmente versata dalla contribuente successivamente alla notifica della sentenza della Commissione Tributaria. In data 11.06.2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Como sezione 2° con sentenza n° 132/02/10 depositata in segreteria il 29.06.2010 accoglieva parzialmente il ricorso con la seguente motivazione: "... la Commissione ritiene valida l'istanza di condono presentata dal Sig. Ba.Gi.; ne consegue che la prima rata di condono (80% del dovuto) versata in data 16 maggio 2003 è da ritenersi valida e non deve essere sgravata; la ricorrente dovrà versare la seconda rata a saldo pari al 20% di € 1.401,43 e cioè € 280,29 e relativi interessi dal 17 aprile 2004 alla data di versamento, tenuto conto che dalle attività del Verbale di Inventario risulta un credito sufficiente a coprire il debito tributario. Nessuna sanzione è applicabile al caso concreto per in trasmissibilità della stessa agli eredi ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 18.12.1997 n° 472.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Como appellava la sentenza 132.02.10 con eccezioni in fatto ed in diritto e concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata con la conferma del provvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo.

La contribuente si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale di Milano e concludeva chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Il ricorso è stato trattato all'udienza dei 22.03.2012 in camera di consiglio ex art. 61 e 33 D.Lgs. 546/92, dinanzi a Codesta Commissione Regionale, sentito il relatore ed esaminati gli atti la controversia è stata rimessa in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con i motivi d'appello l'ufficio ha censurato l'oggetto della motivazione della sentenza impugnata chiedendone la riforma con l'accoglimento dell'appello proposto.

Il Collegio esaminati gli atti e la documentazione depositata rileva che le eccezioni proposte dall'ufficio sono infondate in fatto ed in diritto.

Il Sig. Gi.Ba., in data 15.05.2003, ha presentato regolare istanza di condono per la definizione dei carichi di ruolo pregressi che consentiva, ai sensi dell'art. 12 della legge di condono 289/2002, di avvalersi del pagamento agevolato (25% degli importi dovuti) delle somme richieste con le cartelle di pagamento.

La norma prevedeva la possibilità di pagare in unica soluzione oppure in due rate quanto dovuto: la prima entro il 16.05.2003 (80% degli importi dovuti) e la seconda entro il 16.04.2004 (residuo 20%).

Il Sig. Ba. puntualmente entro il 16.05.2003 versava la prima rata di € 1.121,15, in data 16.04.2004 avrebbe dovuto versare il 20% di € 1.401,43 cioè € 280,29, ma ciò non è avvenuto per il suo decesso in data 17.01.2004.

A seguito del decesso, la ricorrente ed i figli, in qualità di eredi, all'oscuro di possibili debiti ed in assenza di disposizioni di ultima volontà, hanno accettato in data 12.02.2004 l'eredità con il beneficio d'inventario.

La contribuente, pertanto, all'insaputa dell'istanza di condono pendente, non avendo versato a saldo la seconda rata di € 280,29, si è vista raggiunta dopo oltre 5 anni dall'atto di diniego impugnato.

La giurisprudenza di merito ha costantemente riconosciuto la validità dell'istanza di condono quando è stata versata la prima rata e pagata in ritardo la seconda, pertanto nel caso concreto non si può non riconoscere la buona fede della ricorrente e dei figli oltre all'errore scusabile.

In conclusione, il Collegio condividendo integralmente la decisione di primo grado, non ritiene, meritevole di accoglimento l'appello dell'ufficio

#### **P.Q.M.**

- 1) La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
- 2) Condanna l'ufficio alla refusione delle spese di lite che liquida in favore della contribuente in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri di legge.